

## **Delibera n. 9/2007/par**

**Parere n. 9/2007**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

#### ***LA CORTE DEI CONTI***

##### **Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott. Antonio SCUDIARI	Consigliere
dott. Giuliano GALLANTI	Consigliere
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Primo Referendario

nell'adunanza del 1 ottobre 2007 si è pronunciata in ordine alla richiesta di parere formulata dal Comune di Busalla;

Vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore nella persona del Presidente;

PREMESSO:

In adesione all'istanza in data 1 agosto 2007, prot. 7649, del Sindaco di Busalla (GE) il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 96 dell'8 agosto 2007 ha chiesto il parere di questa Sezione regionale in ordine alla possibilità del Comune di riconoscere - con apposita norma da inserire nel regolamento edilizio - ai liberi professionisti componenti della Commissione edilizia comunale la spettanza di gettoni di presenza e/o il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dai loro studi professionali alla sede comunale e viceversa, applicando tariffe A.C.I. oppure 1/5 del costo del carburante.

Nel formulare il quesito il Capo dell'Amministrazione comunale ha fatto presente che ai predetti componenti esterni non sarebbe possibile liquidare i gettoni di presenza di cui

all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000.

Nella breve istruttoria seguita alla presentazione del quesito è stato accertato che presso il Comune è operante la commissione edilizia comunale nella composizione prevista dall'art. 9 del regolamento edilizio, come modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 settembre 2005.

Attesa la rilevanza generale del quesito, il Presidente della Sezione regionale, in conformità agli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, ne ha sottoposto il contenuto al preventivo esame dell'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, informando anche le altre Sezioni regionali.

Il predetto Ufficio ha espresso il proprio avviso con nota del 24 settembre 2007 ed anche la Sezione regionale di controllo della Corte per il Veneto e la Sezione di controllo per la Provincia di Trento hanno fatto conoscere il proprio parere.

#### CONSIDERATO:

1.- Osserva in via preliminare il Collegio che la richiesta di parere all'odierno esame è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto proveniente dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione, ed in quanto ritualmente trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, stante il carattere di generalità e di astrattezza del quesito, volto sostanzialmente a conoscere l'avviso della Sezione sulla possibilità del Comune di modificare il regolamento edilizio con l'introduzione di una norma che preveda la corresponsione di gettoni di presenza e/o il rimborso spese ai liberi professionisti componenti la Commissione edilizia comunale.

Va aggiuntivamente osservato che la problematica, in tali termini posta, non può

dirsi estranea alla materia della contabilità pubblica, attesi i riflessi di ordine economico-finanziario che la previsione di nuovi oneri di spesa comporterebbe sulla finanza dell'Ente e data la rilevanza del tema nel più generale contesto delle politiche economiche di contenimento dei "costi" della pubblica amministrazione (parere di questa stessa Sezione n. 2/ 2007).

In linea ancora preliminare va precisato che l'Ente, come accertato nelle vie brevi, ha mantenuto in vita la commissione edilizia comunale a fronte della disposizione dell'art. 4, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che ne ha fatto perdere le caratteristiche di organo necessario *ex lege* (parere del Consiglio di Stato n. 2447/2003), da qui l'interesse attuale del Comune all'acquisizione del parere.

2. – Passando al merito del quesito, osserva il Collegio che i liberi professionisti (ingegneri, architetti, geologi, geometri ecc.) chiamati a fare parte delle commissioni edilizie comunali non sono equiparabili né agli amministratori, né ai dipendenti comunali, essendo gli stessi legati al Comune da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario (Cass. SS.UU., n. 5398 del 9 marzo 2007; Sez. 1, 16845 del 25 agosto 2004).

Ne discende l'impossibilità di estendere ad essi le norme che regolano la remunerazione degli amministratori provinciali e comunali per la partecipazione alle sedute delle commissioni operanti presso gli enti locali o di applicare i divieti normativi o le limitazioni riguardanti il personale dipendente.

Il problema posto dal quesito, in mancanza di un preciso quadro di riferimento normativo ed in assenza di specifici divieti, va esaminato nell'ottica di una soluzione coerente con il precetto costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e del principio dell'autonomia locale.

Ritiene la Sezione che l'attribuzione di un compenso e la rifusione delle spese vive

per la partecipazione alle sedute di un organo tecnico-consultivo operante presso la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di funzioni nell'interesse della medesima, possano essere considerate, in via generale, scelte utilmente preordinate ad incentivare la presenza dei componenti alle riunioni collegiali, così da assicurare, nell'interesse pubblico, un efficace ed efficiente funzionamento dell'organo, tanto più quando si tratti di organi normalmente operanti come collegi non perfetti.

Una tale riflessione è suggerita dalla evoluzione storica dell'ordinamento che ha portato, nel tempo, al superamento del "principio di gratuità" delle funzioni pubbliche di natura onoraria.

In relazione alle esposte considerazioni, il Collegio ritiene, in linea di principio, che l'Ente locale possa compensare economicamente, in base a proprie valutazioni, la partecipazione alle adunanze della commissione edilizia comunale dei liberi professionisti chiamati a farne parte in ragione della loro competenza professionale, data l'importanza fondamentale della loro presenza alle riunioni collegiali per la valutazione tecnica degli interventi sottoposti all'organo consultivo.

Si tratta di scelta discrezionale che, a giudizio della Sezione, il Comune è in grado di effettuare, esercitando la potestà normativa sul fondamento di quanto previsto in via generale per gli Enti locali dall'art. 117, comma 6, della Costituzione, dall'art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e degli artt. 3 e 7 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267.

Quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, nonché per l'esercizio delle funzioni.

Dall'esame dello statuto comunale, a suo tempo acquisito agli atti della Sezione, non

risulta l'esistenza di principi ostativi all'esercizio della potestà normativa per le finalità in argomento, per cui il Comune potrà operare la necessaria modifica regolamentare come prospettato nel quesito.

Sui criteri di quantificazione del gettone di presenza e sulle forme e modalità di rimborso delle spese di viaggio (in via alternativa o aggiuntiva) dovrà pronunciarsi, con atto regolamentare, il competente organo deliberativo, trattandosi di scelta discrezionale che solo l'Ente può compiere in base a proprie valutazioni.

E' consigliabile, tuttavia, che il Comune si attenga a criteri di equità e di prudenziale contenimento della misura del gettone di presenza entro i parametri presenti nell'ordinamento degli enti locali (ad esempio, la misura dei gettoni prevista, per i consiglieri dei Comuni di eguale fascia demografica, dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119).

E', altresì, consigliabile che si tenga nel dovuto conto la generale esigenza di contenimento dei costi di funzionamento degli organi collegiali in sintonia con le più recenti norme che, seppur non direttamente applicabili agli enti locali, costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica (art. 29 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248).

Per quanto riguarda le spese di viaggio, ferma restando la liquidazione di quelle effettivamente sostenute e documentate, il Comune, valuterà nella sua discrezionalità, l'opportunità di fissare condizioni e limiti per l'ammissibilità al rimborso (ad esempio, residenza fuori dal territorio provinciale o comunale).

Ritiene, infine, la Sezione di dover sottoporre alla valutazione dell'Ente l'opportunità di attendere, prima di far luogo alla modifica regolamentare, la conferma del carattere permanente ed indispensabile della commissione edilizia comunale nell'ambito del procedimento di annuale verifica previsto dall'art. 96 del menzionato TUEL.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Busalla.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del predetto Comune.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 1 ottobre 2007.

Il Presidente- estensore

(Salvatore Greco)

Depositato il 3 ottobre 2007

Il Direttore della Segreteria

(Dr.ssa Silvana Di Marsico)